SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 223**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 settembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 settembre 1995, n. 396.

Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, nonché per l'attuazione di interventi di risanamento e tutela ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

Art. 1.

Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex GESCAL

1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo capoverso;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;

d) lire 50 miliardi alla finalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471;

e) lire 767 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 2.

Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica

1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1995. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario *ad acta*, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari *ad acta*, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretariato generale del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.

2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1995. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla revoca del finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie gia realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA; eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.

5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

Art. 3.

Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.».

2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La ratifica di detti programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto, decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della ratifica. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

Art. 4.

Accelerazione delle procedure

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«*8-bis*. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, comunica al segretariato generale del C.E.R. l'elenco degli interventi per i quali non si è pervenuti all'inizio dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.».

Art. 5.

Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa

1. Il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Il prezzo di acquisto degli alloggi non può superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.».

2. I commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono soppressi ed il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7*. Il prezzo di acquisto degli alloggi non può superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.».

Art. 6.

Esperti

1. Gli esperti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere scelti anche tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507.

Art. 7.

Tasso di interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Ai commi 12, lettera *b)*, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: «interesse pari al tasso legale», sono sostituite dalle seguenti: «interesse pari al rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato),».

Art. 8.

Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti.

1. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è sostituito dal seguente:

«*13*. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1 e al comma 2, lettera *a)*, delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, nonché dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560/93", istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130.».

Art. 9.

Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Nell'articolo 32, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali,» sono inserite le seguenti: «esclusi gli istituti autonomi delle case popolari, comunque denominati,».

Art. 10.

Interpretazione autentica

1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia residenziale dall'articolo 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, devono intendersi comprensive della determinazione e della revisione dei limiti di reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

Interventi in materia di edilizia statale

1. È differita al 1° gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici comunque adibiti ad uffici pubblici.

Art. 12.

Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica

1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-*bis*.

2. I commissari *ad acta* nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono:

a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;

b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.

3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

4. La richiesta di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, in relazione alle procedure di affidamento o di esecuzione di opere di edilizia scolastica che risultino sospese secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, può essere avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale competente, dal commissario *ad acta*, dal prefetto o dal provveditore agli studi.

5. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni dalla nomina del commissario *ad acta*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può delegare al commissario i poteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370.

6. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, possono essere altresì utilizzate, entro l'importo di 200 miliardi, per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, con requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni e gli enti locali interessati, e approvato dal CIPE. I pareri delle regioni e degli enti locali sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole.

Capo II

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 13.

Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 81 dell'8 aprile 1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1994), del 7 ottobre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1994), del 7 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994), del 22 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 2[illegible] novembre 1994), del 31 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995) e del 14 aprile 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 2[illegible] aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale in atto in talune aree del territorio nazionale.

2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per le quali siano già stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti da disponibilità esistenti su capitoli di spesa e dalla revoca c

finanziamenti già destinati ad interventi ambientali, è autorizzata, anche in deroga all'articolo 17, comma terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

3. Per il completamento degli interventi di risanamento della laguna di Orbetello è autorizzata la spesa di lire 8.800 milioni per l'anno 1995, da trasferire all'apposito commissario. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Interventi in materia ambientale

1. Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, punti A e B, della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995, di lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8 miliardi per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per l'anno 1995 si provvede:

a) quanto a lire 6.702 milioni e a lire 20.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte, rispettivamente, ai capitoli 7001 e 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: articoli 7, 8, 9, 11 e 12 della legge 28 agosto 1989, n. 305; articolo 14, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

b) quanto a lire 57.898 milioni, mediante corrispondente utilizzo per lire 52.898 milioni e per lire 5.000 milioni delle somme in conto residui del capitolo 7706 e del capitolo 7951 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridotte rispettivamente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con i decreti del Ministro dell'ambiente del 30 dicembre 1989, 15 novembre 1990 e 31 dicembre 1990;

c) quanto a lire 41.400 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme in conto residui iscritte per lire 40.400 milioni sul capitolo 7603 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7604 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 8 e 15, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, e dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 giugno 1992;

d) quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con decreto del Ministro dell'ambiente del 12 giugno 1992.

3. Gli importi di cui al comma 2 e ai commi 6 e 7, relativi alle disponibilità in conto residui, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

5. Per il completamento dei programmi di interventi adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 5.130 milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

6. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree a rischio di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.870 milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

7. All'onere derivante dai commi 5 e 6 si provvede: quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui per lire 3.000 milioni sul capitolo 7601 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 1992; quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1997, mediante

corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

8. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 5 e 6 ai soggetti interessati in conformità alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, così come modificata dalle delibere CIPE 5 agosto 1994 e 20 dicembre 1994, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, sulla base degli stanziamenti di lire 291.000 milioni per l'anno 1995, di lire 242.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 291.000 milioni per l'anno 1997 previsti nella tabella *C* della legge 23 dicembre 1994, n. 725, quali rideterminati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché delle disposizioni di cui al comma 6.

11. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente può utilizzare i moduli procedimentali della programmazione negoziata, così come regolamentata dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero dell'ambiente può stipulare accordi di programma con gli enti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

12. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo, da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata anche ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15.

Norme per la tutela del suolo

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è differito al 31 dicembre 1995. Le regioni adottano provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero accesso presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono versate nel capitolo di cui alla presente disposizione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire i capitoli di bilancio di cui al presente comma.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli 3404, 3405, 3406 e 3407 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

6. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad anticipare alla regione Campania, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, gli importi necessari ad estinguere i crediti esistenti ed accertati alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle cinque gestioni sequestratarie degli impianti di depurazione della regione Campania, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti esattori di versare i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione agli enti gestiori degli impianti. La materiale corresponsione degli importi è subordinata ad atto formale della regione Campania con il quale la stessa assume la consegna dei cinque impianti entro il 31 dicembre 1995 e si impegna ad elaborare un piano finanziario che prevede, a partire dal 1° gennaio 1996, la restituzione degli importi anticipati, nella misura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

7. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 8-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0436

DECRETO-LEGGE 20 settembre 1995, n. 397.

Disposizioni urgenti per la nautica da diporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie in materia di potenza dei motori per la nautica da diporto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizione transitoria

1. Tutti i motori aventi cilindrata non superiore a 1400 cc., se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a ciclo diesel, omologati per una potenza non superiore a 55,15 KW o a 75 CV e acquistati nel periodo compreso tra il 21 aprile 1995 e il 22 giugno 1995, ovvero per i quali sia stata presentata, entro quest'ultima data, denuncia di depotenziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, possono essere condotti senza abilitazione fino al 31 ottobre 1995.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0437

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1995.

Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi del settore elettrico».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la propria direttiva del 27 gennaio 1994 concernente: «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, recante: «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto lo schema generale di riferimento della «Carta dei servizi del settore elettrico», predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, è emanato l'allegato schema generale di riferimento, denominato «Carta dei servizi del settore elettrico», predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

I soggetti erogatori di elettricità per usi civili adottano, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, le relative «Carte dei servizi» sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e inviandone copia al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 3.

Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il «Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi», istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, valuta gli standard di qualità adottati dai soggetti erogatori e indica eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare.

Art. 4.

Il Dipartimento della funzione pubblica adotta iniziative di monitoraggio sull'attuazione del presente decreto e provvede ad inserire i risultati nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e successive modificazioni ed integrazioni. I risultati del monitoraggio sono, altresì, trasmessi ai servizi di controllo interno delle amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

ALLEGATO

SCHEMA GENERALE DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE «CARTE DEI SERVIZI PUBBLICI DEL SETTORE ELETTRICO»

1. PREMESSA

Lo schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici del settore elettrico" è utilizzato dai soggetti erogatori per la predisposizione entro 120 giorni delle proprie "Carte dei servizi", in attuazione dell'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273.

Scopo della presente "Carta" è di stabilire e garantire i diritti degli utenti del servizio di fornitura di energia elettrica in bassa tensione per usi civili, cioè per gli usi definiti nella direttiva 93/13 relativa alle clausole nei contratti stipulati con i consumatori.

Lo schema individua una serie di indicatori di qualità del servizio, suddivisi in indicatori generali (caratterizzanti cioè la qualità globale del servizio offerto) ed indicatori specifici, direttamente percepibili dall'utente.

Gli indicatori sono individuati anche sulla base dei risultati conseguiti nell'ambito del sistema sperimentale avviato nel dicembre 1993, con il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e degli utenti a livello territoriale.

Considerato il notevole grado di diversificazione territoriale (anche in termini organizzativi) dei soggetti erogatori nelle aree servite, delle caratteristiche e della "densità" dell'utenza, le "Carte dei servizi" terranno conto di tali specificità e di quelle che caratterizzano i settori a rete (prestazioni continuative sulla base di apposito contratto di fornitura).

Lo schema di riferimento individua una griglia di indicatori e suggerisce un ventaglio di soluzioni, all'interno dei quali i soggetti erogatori individuano gli specifici strumenti operativi di rapporto con gli utenti, tenendo conto che la "Carta dei servizi" costituisce una parte importante dell'approccio globale alla qualità di erogazione delle prestazioni.

La "Carta dei servizi" va pertanto ad inserirsi in un quadro più ampio ed articolato di promozione della qualità in corso di definizione anche sotto il profilo normativo.

Occorre in tal senso ricordare che la promozione della qualità dei servizi prevede altri strumenti, tra i quali il contratto di

servizio o di programma, la tariffazione dei servizi basata sul criterio del "price-cap", la concorrenza indiretta di tipo comparativo tra soggetti erogatori di servizi in regime di monopolio naturale, i contratti di erogazione dei servizi agli utenti.

Dall'insieme di tali strumenti, deriveranno i valori degli indicatori di qualità ed il loro "trend", anche in relazione al costo dei servizi offerti agli utenti.

Parallelamente, è in fase di definizione l'assetto istituzionale che presiede ai processi di promozione della qualità dei servizi di fornitura di elettricità, con la prevista istituzione dell'Autorità di regolazione, anche tenendo conto delle altre competenze della pubblica amministrazione centrale e periferica in materia di concessioni per l'erogazione dei servizi, assetto strutturale ed organizzativo dei sistemi elettrici, programmazione delle attività.

Si è ritenuto, comunque, opportuno procedere ad una prima attuazione dei sistemi di qualità nel settore elettrico attraverso l'emanazione del presente schema generale, rimandando per taluni aspetti al completamento del quadro regolamentare, come nel caso delle procedure di consultazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti e di tutela del singolo utente, anche attraverso innovative procedure di conciliazione delle controversie in via di definizione nell'ambito della legge istitutiva dell'Autorità.

Non sono stati, pertanto, determinati valori degli indicatori di qualità, che in questa prima fase di introduzione della Carta dei servizi saranno, quindi, autonomamente individuati dai soggetti erogatori e che, in prospettiva, deriveranno da un articolato processo di formazione, a copertura dei costi relativi all'incremento della qualità ed a fronte degli incrementi dell'efficienza produttiva richiesti ai soggetti erogatori.

Conseguentemente, in questa fase i soggetti erogatori dovranno scegliere, nell'ambito della griglia definita dallo schema generale, gli indicatori specifici, il cui mancato rispetto darà luogo a procedure di rimborso ai singoli utenti (comunque in numero non inferiore a quattro) e dovranno anche definire l'entità del rimborso da corrispondere agli utenti ed i relativi criteri di quantificazione.

I soggetti erogatori, nelle fasi di predisposizione, attuazione e verifica della carta, attiveranno forme di consultazione degli utenti e delle loro associazioni, al fine di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità del servizio, anche con riferimento a quanto previsto al successivo punto 6.

2. PRINCIPI FONDAMENTALI

Il servizio elettrico è gestito nel rispetto dei principi generali previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 concernente "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

2.1 Eguaglianza ed imparzialità di trattamento

Le aziende di erogazione:

- si ispirano ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi;

- garantiscono la parità di trattamento degli utenti, a parità di tipologia (condizioni del servizio prestato, categorie o fasce omogenee di fornitura, appartenenza ad una delle tre aree: urbana, semiurbana e rurale);

2.2 Continuità

Costituisce impegno prioritario delle aziende garantire un servizio continuo e regolare e ridurre la durata di eventuali disservizi.

2.3 Partecipazione

L'utente ha titolo di richiedere alle aziende le informazioni che lo riguardano, può avanzare proposte, suggerimenti e inoltrare reclami.

Per gli aspetti di relazione con l'utente, le aziende garantiscono la identificabilità del personale e individuano i responsabili delle strutture.

2.4 Cortesia

Le aziende si impegnano a curare in modo particolare la cortesia nei confronti dell'utente, fornendo ai dipendenti le opportune istruzioni.

2.5 Efficacia ed efficienza

Le aziende perseguono l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

2.6 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Le aziende pongono la massima attenzione all'efficacia del linguaggio, anche simbolico, utilizzato nei rapporti con l'utente.

2.7 Caratteristiche principali della fornitura

Le caratteristiche principali della fornitura di energia elettrica per usi civili sono riportate in allegato come estratto/spiegazione del contratto di fornitura.

3. STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Costituiscono "standard" di qualità del servizio di erogazione della elettricità fornito all'utente gli indicatori qualitativi e quantitativi di seguito descritti.

Gli standard si suddividono in generali, ossia riferibili al complesso delle prestazioni rese dalle aziende e specifici, ossia verificabili dall'utente.

3.1 Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l'utente

I tempi di prestazione indicati di seguito sono considerati al

netto del tempo necessario al rilascio di autorizzazioni o permessi da parte di terzi, alla predisposizione di opere edili o di altri adempimenti a carico dell'utente.

Nel caso in cui insorgano difficoltà a rispettare le scadenze garantite o già comunicate all'utente per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, le aziende comunicano tempestivamente all'utente il nuovo termine.

Ove non diversamente specificato e se riferiti a date, i tempi devono essere espressi in giorni di calendario.

Nelle rispettive "Carte", le aziende definiscono:

3.1.1 Tempo di preventivazione

E', per le diverse tipologie di utenza, il tempo massimo intercorrente tra la richiesta documentata dell'utente ed il momento in cui il preventivo è a sua disposizione per le necessarie determinazioni.

Il tempo di preventivazione definito è diverso a seconda che si tratti di lavori semplici o complessi, dove per lavori semplici si intendono i casi in cui l'allacciamento non richiede interventi sulla rete elettrica e per lavori complessi i casi in cui è necessario intervenire sulla rete.

3.1.2 Tempo di esecuzione dei sopralluoghi o degli allacciamenti di una nuova utenza su appuntamento

E' il tempo massimo tra la data della richiesta dell'utente e l'appuntamento per il sopralluogo o l'allacciamento, aumentabile su domanda dell'utente.

Viene richiesta all'utente una fascia oraria di disponibilità che, comunque, non può essere superiore a quattro ore.

3.1.3 Tempi per l'attivazione della fornitura

Sono i tempi massimi intercorrenti fra la data di definizione del contratto di fornitura e l'avvio della fornitura stessa nei casi:

- di attivazione della fornitura con intervento sui soli misuratori
- di attivazione della fornitura con esecuzione di lavori di

intervento sulle sole prese.

Negli altri casi, il tempo di attivazione della fornitura è comunicato di volta in volta all'utente dall'azienda erogatrice del servizio elettrico che provvede, inoltre, ad elaborare una statistica atta a caratterizzare il servizio prestato.

3.1.4 Tempo di riattivazione della fornitura per subentri

E' il tempo massimo fissato per la riattivazione della fornitura nei casi di subentro, qualora non vi sia una modifica significativa della potenza impegnata.

In caso contrario, valgono le indicazioni per l'attivazione di una nuova fornitura.

I tempi indicati sono da intendersi a partire dalla definizione del contratto.

3.1.5 Tempo per la cessazione della fornitura

E' il tempo massimo a disposizione delle aziende per disattivare la fornitura di elettricità, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente, salvo particolari esigenze dello stesso.

3.2 Accessibilità al servizio

3.2.1 Stipula e risoluzione dei contratti di fornitura

Le aziende definiscono i giorni e le ore di apertura degli sportelli (dedicati o partecipati) al pubblico, presso i quali è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, assicurando orari compatibili con le esigenze diversificate dell'utenza.

Definiscono, inoltre, attraverso quale numero telefonico ed in quali orari le pratiche possano essere espletate.

3.2.2 Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento

Le aziende indicano le forme, i giorni e le ore nei quali è

possibile effettuare il pagamento delle bollette presso gli sportelli aziendali o secondo altre modalità.

3.2.3 Facilitazioni per alcune categorie di utenti

Vengono indicate le possibilità offerte dalle aziende per facilitare l'accesso per alcune categorie di utenti (ad esempio portatori di handicap) ai servizi.

3.2.4 Rispetto degli appuntamenti concordati

Le aziende si impegnano a rispettare gli appuntamenti concordati con l'utente.

Gli appuntamenti con gli utenti sono concordati entro un periodo massimo indicato a partire dal giorno della richiesta, aumentabile per espressa richiesta dell'utente.

Viene, altresì, indicata la fascia oraria massima di disponibilità richiesta all'utente (che comunque non può essere superiore alle 4 ore) e la percentuale degli appuntamenti rispettati sul totale degli appuntamenti concordati, ad esclusione di quelli non rispettati per causa dell'utente.

3.2.5 Informazioni agli utenti

Le aziende indicano le modalità con le quali l'utente può richiedere informazioni o chiarimenti di natura commerciale ed amministrativa (contratti, subentri, volture, cessazioni, distacchi, potenze da impegnare, cambiamenti di residenza, letture dei gruppi di misura, pagamenti, inoltro reclami, ecc.).

3.2.6 Tempi di attesa agli sportelli fisici

Le aziende indicano i tempi medi di attesa agli sportelli fisici, per effettuare operazioni di natura commerciale ed amministrativa o per la richiesta di informazioni.

3.2.7 Risposta alle richieste scritte degli utenti

Le aziende indicano un tempo entro il quale si impegnano a

rispondere alle richieste di informazioni o di fornitura pervenute per iscritto, che comunque deve essere inferiore a trenta giorni di calendario, decorrenti dall'arrivo della richiesta dell'utente (fa fede il timbro postale o la data di protocollo delle aziende) e può essere eccezionalmente anche il tempo di prima risposta.

Se la complessità della richiesta non consente il rispetto del tempo di risposta indicato, le aziende informano tempestivamente l'utente sullo stato di avanzamento della pratica di risposta.

3.2.8 Risposta ai reclami scritti

Vengono indicati i tempi entro i quali le aziende si impegnano a rispondere ai reclami, a seconda che la risposta stessa richieda o meno un sopralluogo (anche in questo caso fa fede il timbro postale o la data di protocollo dell'Azienda ed il tempo stesso non può superare i trenta giorni di calendario).

Se la complessità del reclamo non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, l'utente viene tempestivamente informato sullo stato d'avanzamento della pratica di reclamo.

3.3 Gestione del rapporto contrattuale

3.3.1 Fatturazione

Le aziende indicano per ogni tipologia di utenza la periodicità della fatturazione, le modalità di rilevazione dei consumi e di svolgimento del procedimento di fatturazione.

Vengono, altresì, indicate le modalità con le quali l'utente può comunicare i propri consumi.

3.3.2 Rettifiche di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, la individuazione e correzione degli stessi avviene d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura.

Per i casi in cui l'errore venga segnalato dall'utente, sono indicati i tempi massimi di rettifica della fatturazione riconosciuta errata dalle aziende, decorrenti dalla data della

comunicazione da parte dell'utente (fa fede il timbro postale o, in caso di presentazione direttamente agli uffici dell'azienda, la data di protocollo della comunicazione).

Sono altresì fissati i tempi massimi per la restituzione dei pagamenti in eccesso a partire dal momento in cui viene segnalato l'errore di fatturazione.

Per piccoli importi, la rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso all'utente possono essere effettuati sulla fattura successiva.

3.3.3 Situazioni di morosità

In caso di morosità è prevista la sospensione del servizio.

Le aziende indicano i mezzi con i quali è preavvisato l'utente della sospensione ed i mezzi a disposizione dell'utente per evitare la sospensione stessa.

Le aziende comunicano le modalità ed i tempi per la riattivazione della fornitura.

Le aziende individuano eventualmente procedure specifiche per i casi di erroneo distacco per morosità.

3.3.4 Verifica delle caratteristiche dei misuratori

Vengono indicate le condizioni alle quali l'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici delle aziende.

Le aziende indicano il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore presso l'utente, fissato a partire dalla segnalazione richiesta dall'utente, il quale ha facoltà di presenziare alla prova di verifica; in tal caso tale tempo coincide con il periodo massimo entro il quale le aziende sono tenute a concordare l'appuntamento con l'utente (rif. punto 3.2.4).

Vengono, altresì, indicate le modalità con le quali le aziende comunicano all'utente i risultati della verifica e quelle di ricostruzione dei consumi non correttamente misurati.

3.3.5 Verifica delle caratteristiche tecniche della tensione fornita

Vengono indicate le condizioni alle quali l'utente può richiedere la verifica delle caratteristiche della tensione ai terminali di consegna.

Le aziende indicano il tempo massimo entro il quale provvedono ad effettuare tale verifica, a partire dalla richiesta dell'utente.

Qualora sia necessaria la presenza dell'utente, tale tempo coincide invece con il periodo massimo entro il quale le aziende sono tenute a concordare l'appuntamento con l'utente, come stabilito al punto 3.2.4.

3.4 Interruzioni accidentali

3.4.1 Segnalazione guasti

Le aziende indicano tempi e modi (es. numeri telefonici di riferimento) nei quali è possibile accedere al servizio di segnalazione guasti e pronto intervento.

3.4.2 Continuità della fornitura

Le aziende indicano il numero medio annuo per utente di interruzioni accidentali lunghe, cioè con durata maggiore di tre minuti, suddiviso nelle tre aree di cui al punto 2.1.

3.4.3 Durata della interruzione a seguito di un guasto

Le aziende indicano la durata (media o massima) delle interruzioni accidentali lunghe della fornitura di cui al punto precedente, per le diverse tipologie di utenza ed aree servite.

3.5 Sospensione programmata del servizio

3.5.1 Frequenza delle sospensioni programmate

Le aziende indicano il numero annuo delle sospensioni programmate per utente della fornitura, per le diverse tipologie di utenza ed aree.

3.5.2 Tempi di preavviso

Le aziende, in caso di lavori programmati sulla rete, ove non ia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni dell'erogazione del servizio, indicano il tempo di preavviso all'utente (comunque non inferiore alle 24 ore) e le modalità.

Per utenti particolari (ad es. dializzati presso il proprio domicilio o che vivono nei polmoni di acciaio), i cui nominativi sono comunicati direttamente dalla Azienda Sanitaria Locale competente all'ufficio dell'azienda erogatrice del servizio elettrico, vengono utilizzate procedure particolari: in caso di interruzioni programmate dell'erogazione del servizio, questi utenti vengono avvisati con almeno 24 ore di anticipo tramite telefono, direttamente o attraverso persona segnalata.

3.5.3 Durata della sospensione programmata della fornitura

Le aziende indicano la durata delle sospensioni programmate della fornitura per le diverse tipologie di utenza e per aree.

4. INFORMAZIONE ALL'UTENTE

Per garantire all'utente la costante informazione sulle procedure e le iniziative aziendali che possono interessarlo, le aziende definiscono gli strumenti da utilizzare.

Le aziende individueranno inoltre idonee modalità di comunicazione per informare gli utenti sui principali aspetti normativi, contrattuali e tariffari, e loro modificazioni, che caratterizzano la fornitura del servizio.

Le aziende si impegnano a curare la finalità degli uffici per le relazioni con il pubblico, prevedendo, in particolare, l'accesso dell'utenza per via telefonica.

5. LA TUTELA

Qualsiasi violazione ai principi e agli standard fissati dalla Carta può essere segnalata dal diretto interessato ad appositi uffici aziendali, di cui devono essere indicati e pubblicizzati ubicazione e recapito telefonico.

Alle richieste dovrà essere data risposta nei tempi massimi stabiliti dalle diverse procedure di reclamo.

Altre procedure di tutela devono essere previste in conformità a disposizioni dell'Amministrazione concedente il servizio o dalla costituenda Autorità di regolazione di settore.

6. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENTE

Le aziende indicano le rilevazioni che intendono effettuare per essere informate sulle opinioni degli utenti in merito alla qualità del servizio erogato.

Le aziende indicano, inoltre, con quali mezzi gli utenti possono far pervenire i propri suggerimenti.

Sulla base delle rilevazioni effettuate, le aziende si impegnano a pubblicare annualmente un rapporto sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione dell'utente, a trasmetterlo alle Autorità competenti ed a renderlo disponibile per le Associazioni dei consumatori.

7. SERVIZI DI CONSULENZA ALL'UTENTE

Le aziende indicano gli argomenti per i quali viene offerto

agli utenti un servizio di consulenza e le modalità di accesso al servizio.

8. RIMBORSO FORFETTARIO PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

Le aziende individuano almeno quattro indicatori da assoggettare a rimborso tra quelli specifici riportati nel presente schema.

Le aziende, a fronte di documentato mancato rispetto di tali indicatori, riconoscono un rimborso forfettario, la cui misura è riportata nelle "Carte", da corrispondere su richiesta dell'utente.

Le richieste, corredate delle informazioni e dei documenti che possano servire alle aziende per ricostruire ed accertare l'accaduto, sono inviate per iscritto all'indirizzo indicato entro trenta giorni dalla scadenza del termine garantito (fa fede la data di spedizione o del protocollo delle aziende in caso di recapito diretto).

Riconosciuta la validità della richiesta, le aziende accreditano l'importo sulla prima bolletta utile.

9. VALIDITA' DELLA CARTA DEL SERVIZIO ELETTRICITA'

Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni delle "Carte" tramite gli strumenti informativi indicati al punto 4 "Informazione all'utente".

Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività di ripristino del servizio sono da considerarsi validi in condizioni "normali" di esercizio, che escludono situazioni straordinarie dovute a eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi (diretti o indiretti) o atti dell'Autorità pubblica.

Il presente schema generale di riferimento sarà aggiornato sulla base delle indicazioni derivanti dalla sua applicazione.

GRIGLIA DEGLI STANDARD

TABELLA 1A: Parametri di analisi della qualità del servizio di fornitura dell'energia elettrica per usi civili - *Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l'utente*

Aspetto qualitativo	Parametro qualitativo	Applicabilità	Standard	Riferimento Carta Servizi
Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l'utente	Tempo di preventivazione	Specifico	Numero dei giorni	3.1.1
Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l'utente	Tempo di esecuzione dei sopralluoghi o degli allacciamenti di una nuova utenza su appuntamento	Specifico	Numero dei giorni e intervallo in ore	3.1.2
Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l'utente	Tempo per l'attivazione della fornitura	Specifico	Numero dei giorni	3.1.3
Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l'utente	Tempo per la riattivazione della fornitura per subentri	Specifico	Numero dei giorni	3.1.4
Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l'utente	Tempo per la cessazione della fornitura	Specifico	Numero dei giorni	3.1.5

TABELLA 1B: Parametri di analisi della qualità del servizio di fornitura dell'energia elettrica per usi civili - *Accessibilità del servizio*

Aspetto qualitativo	Parametro qualitativo	Applicabilità	Standard	Riferimento Carta Servizi
Accessibilità del servizio	Stipula e risoluzione dei contratti di fornitura	Generale		3.2.1
Accessibilità del servizio	Possibilità di svolgimento delle pratiche per telefono	Generale	Giorni di apertura e relativo orario	3.2.1
Accessibilità del servizio	Differenziazione delle forme e modalità di pagamento	Generale	Mezzi di pagamento ammessi, indicazione del numero dei punti di pagamento e indicazione eventuale onere a carico dell'utente	3.2.2
Accessibilità del servizio	Facilitazioni per alcune categorie di utenti	Generale		3.2.3
Accessibilità del servizio	Rispetto degli appuntamenti concordati	Generale e specifico	Giorni, intervallo in ore e percentuale appuntamenti rispettati sul totale di quelli concordati	3.2.4
Accessibilità del servizio	Informazioni agli utenti	Generale		3.2.5
Accessibilità del servizio	Periodo di apertura degli sportelli	Generale	Giorni di apertura e relativo orario	3.2.1 3.2.2 3.2.5
Accessibilità del servizio	Tempi di attesa agli sportelli fisici	Generale	Minuti	3.2.6
Accessibilità del servizio	Risposta alle richieste scritte degli utenti	Specifico	Giorni	3.2.7
Accessibilità del servizio	Risposta ai reclami scritti	Specifico	Giorni	3.2.8

TABELLA 1C: Parametri di analisi della qualità del servizio di fornitura dell'energia elettrica per usi civili - *Gestione del rapporto contrattuale*

Aspetto qualitativo	Parametro qualitativo	Applicabilità	Standard	Riferimento Carta Servizi
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Fatturazione	Specifico	Numero max annuo di fatturazioni in acconto	3.3.1
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Rettifiche di fatturazione	Specifico	Numero giorni	3.3.2
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Situazioni di morosità	Generale		3.3.3
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Verifica delle caratteristiche dei misuratori	Specifico	Numero giorni	3.3.4
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Verifica delle caratteristiche tecniche della tensione fornita	Specifico	Numero di giorni	3.3.5
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Appuntamenti concordati	Generale	Giorni e intervallo in ore	3.3.4 3.3.5
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Segnalazione guasti	Generale		3.4.1
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Continuità della fornitura	Generale	Numero/anno	3.4.2
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Durata della interruzione a seguito di un guasto	Generale	Numero di ore	3.4.3
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Frequenza delle sospensioni programmate	Generale	Numero/anno	3.5.1
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Tempi di preavviso	Specifico	Numero di giorni	3.5.2
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Durata della sospensione programmata della fornitura	Generale	Numero di ore/giorni	3.5.3

95A5460

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1995.

Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi del settore gas».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la propria direttiva del 27 gennaio 1994 concernente: «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, recante: «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto lo schema generale di riferimento della «Carta dei servizi del settore gas» predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, è emanato l'allegato schema generale di riferimento, denominato «Carta dei servizi del settore gas», predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

I soggetti di erogazione del gas adottano, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, le relative «Carte dei servizi» sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e inviandone copia al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 3.

Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il «Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi», istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, valuta gli standard di qualità adottati dai soggetti erogatori e indica eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare.

Art. 4.

Il Dipartimento della funzione pubblica adotta iniziative di monitoraggio sull'attuazione del presente decreto e provvede ad inserire i risultati nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e successive modificazioni ed integrazioni. I risultati del monitoraggio sono, altresì, trasmessi ai servizi di controllo interno delle amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

ALLEGATO

SCHEMA GENERALE DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE «CARTE DEI SERVIZI PUBBLICI DI EROGAZIONE DEL GAS»

1. PREMESSA

Lo schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici di erogazione gas" è utilizzato dai soggetti erogatori per la predisposizione entro 120 giorni delle proprie "Carte dei servizi", in attuazione dell'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273.

Scopo di tale "Carta" è di stabilire e garantire i diritti degli utenti del servizio di erogazione **gas per uso civile** (residenziale e terziario) distribuito a mezzo di rete urbana.

Lo schema individua una serie di indicatori di qualità del servizio, suddivisi in indicatori generali (caratterizzanti cioè la qualità globale del servizio offerto) ed indicatori specifici, direttamente percepibili dall'utente.

Gli indicatori sono individuati anche sulla base dei risultati conseguiti nell'ambito del sistema sperimentale avviato nel dicembre 1993, con il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e degli utenti a livello territoriale.

Considerato il notevole grado di diversificazione territoriale (anche in termini organizzativi) dei soggetti erogatori nelle aree servite, delle caratteristiche e della "densità" dell'utenza, le "Carte dei servizi" terranno conto di tali specificità e di quelle che caratterizzano i settori a rete (prestazioni continuative sulla base di apposito contratto di fornitura).

Lo schema di riferimento individua una griglia di indicatori e suggerisce un ventaglio di soluzioni, all'interno dei quali i soggetti erogatori individuano gli specifici strumenti operativi di rapporto con gli utenti, tenendo conto che la "Carta dei servizi" costituisce una parte importante dell'approccio globale alla qualità di erogazione delle prestazioni.

La "Carta dei servizi" va pertanto ad inserirsi in un quadro più ampio ed articolato di promozione della qualità in corso di definizione anche sotto il profilo normativo.

Occorre in tal senso ricordare che la promozione della qualità dei servizi prevede altri strumenti, tra i quali il contratto di servizio o di programma, la tariffazione dei servizi basata sul criterio del "price-cap", la concorrenza indiretta di tipo

comparativo tra soggetti erogatori di servizi in regime di monopolio naturale, i contratti di erogazione dei servizi agli utenti.

Dall'insieme di tali strumenti, deriveranno i valori degli indicatori di qualità ed il loro "trend", anche in relazione al costo dei servizi offerti agli utenti.

Parallelamente, è in fase di definizione l'assetto istituzionale che presiede ai processi di promozione della qualità dei servizi di fornitura di gas, con la prevista istituzione dell'Autorità di regolazione, anche tenendo conto delle altre competenze della pubblica amministrazione centrale e periferica in materia di concessioni per l'erogazione dei servizi, assetto strutturale ed organizzativo dei sistemi gasieri, programmazione delle attività.

Si è ritenuto, comunque, opportuno procedere ad una prima attuazione dei sistemi di qualità nel settore gas attraverso l'emanazione del presente schema generale, rimandando per taluni aspetti al completamento del quadro regolamentare, come nel caso delle procedure di consultazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti e di tutela del singolo utente, anche attraverso innovative procedure di conciliazione delle controversie previste dalla legge istitutiva dell'Autorità.

Non sono stati, pertanto, determinati valori degli indicatori di qualità, che in questa prima fase di introduzione della Carta dei servizi saranno, quindi, autonomamente individuati dai soggetti erogatori e che, in prospettiva, deriveranno da un articolato processo di formazione, a copertura dei costi relativi all'incremento della qualità ed a fronte degli incrementi dell'efficienza produttiva richiesti ai soggetti erogatori.

Conseguentemente, in questa fase i soggetti erogatori dovranno scegliere, nell'ambito della griglia definita dallo schema generale, gli indicatori specifici, il cui mancato rispetto darà luogo a procedure di rimborso ai singoli utenti (comunque in numero non inferiore a quattro) e dovranno anche definire l'entità del rimborso da corrispondere agli utenti ed i relativi criteri di quantificazione.

I soggetti erogatori, nelle fasi di predisposizione, attuazione e verifica della carta, attiveranno forme di consultazione degli utenti e delle loro associazioni, al fine di favorire la loro

partecipazione al miglioramento della qualità del servizio anche con riferimento a quanto previsto al successivo punto 6.

2. PRINCIPI FONDAMENTALI

Il servizio gas è gestito nel rispetto dei principi generali previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 concernente "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

2.1 Eguaglianza ed imparzialità di trattamento

Le aziende di erogazione:

- si ispirano ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi;

- garantiscono la parità di trattamento degli utenti, a parità di condizioni del servizio prestato, nell'ambito di aree e categorie omogenee di fornitura;

2.2 Continuità

Costituisce impegno prioritario delle aziende garantire un servizio continuo e regolare e ridurre la durata di eventuali disservizi.

2.3 Partecipazione

L'utente ha titolo di richiedere alle aziende le informazioni che lo riguardano, può avanzare proposte, suggerimenti e inoltrare reclami.

Per gli aspetti di relazione con l'utente, le aziende garantiscono la identificabilità del personale e individuano i responsabili delle strutture.

2.4 Cortesia

Le aziende si impegnano a curare in modo particolare la cortesia nei confronti dell'utente, fornendo ai dipendenti le opportune istruzioni.

2.5 Efficacia ed efficienza

Le aziende perseguono l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

2.6 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Le aziende pongono la massima attenzione all'efficacia del linguaggio, anche simbolico, utilizzato nei rapporti con l'utente.

2.7 Condizioni principali di fornitura

Le condizioni principali di fornitura del servizio (tra cui ad esempio entità e tempi di applicazione degli interessi di mora) sono riportate in allegato alla Carta come estratto/spiegazione del contratto di fornitura.

3. STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Costituiscono "standard" di qualità del servizio di erogazione del gas fornito all'utente gli indicatori qualitativi e quantitativi di seguito descritti.

Gli standard si suddividono in generali, ossia riferibili al complesso delle prestazioni rese dalle aziende e specifici, ossia verificabili dall'utente.

Gli standard da inserire nelle "Carte" predisposte dai singoli soggetti erogatori si riferiscono ai tempi del rapporto

contrattuale, all'accessibilità al servizio, alla gestione del rapporto contrattuale ed alla sicurezza del servizio.

3.1 Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l'utente

I tempi di prestazioni indicati di seguito sono considerati al netto del tempo necessario al rilascio di autorizzazioni o permessi da parte di terzi, alla predisposizione di opere edili o di altri adempimenti a carico dell'utente.

Nel caso in cui insorgano difficoltà a rispettare le scadenze garantite o già comunicate all'utente per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, le aziende comunicano tempestivamente all'utente il nuovo termine.

Ove non diversamente specificato e se riferiti a date, i tempi devono essere espressi in giorni di calendario.

Nelle rispettive "Carte", le aziende definiscono:

3.1.1 Tempo di preventivazione

E', per le diverse tipologie di utenza, il tempo massimo intercorrente tra la richiesta documentata dell'utente ed il momento in cui il preventivo è a sua disposizione per le necessarie determinazioni.

Il tempo di preventivazione definito è diverso a seconda della necessità o meno delle aziende di effettuare il sopralluogo.

3.1.2 Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza

E' il tempo massimo tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente e la completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l'attivazione della fornitura (con o senza l'installazione del contatore, a seconda della procedura adottata dalle aziende) che non necessiti di lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale.

In tutti gli altri casi, il tempo di esecuzione dell'allacciamento è comunicato di volta in volta all'utente dalle aziende sulla base dei tempi necessari per la realizzazione dei lavori sulla rete.

3.1.3 Tempo per l'attivazione e la riattivazione della fornitura

E' il tempo massimo intercorrente fra la data di definizione del contratto di fornitura e l'avvio della fornitura stessa nel caso di attivazione della fornitura, nel caso di riapertura del contatore senza modifica della sua portata, o infine di riattivazione della fornitura nei casi di subentro.

3.1.4 Tempo per la cessazione della fornitura

E' il tempo massimo a disposizione delle aziende per disattivare la fornitura di gas, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente, salvo particolari esigenze dello stesso.

3.2 Accessibilità al servizio

3.2.1 Periodo di apertura al pubblico degli sportelli

Le aziende definiscono i giorni e le ore di apertura degli sportelli (dedicati o partecipati) al pubblico, presso i quali è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, assicurando orari compatibili con le esigenze diversificate dell'utenza.

3.2.2 Svolgimento di pratiche per via telefonica

Le aziende indicano quali pratiche possono essere espletate per via telefonica ed in quali giorni ed orari.

3.2.3 Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento

Le aziende indicano le forme, i giorni e le ore nei quali è possibile effettuare il pagamento delle bollette presso gli sportelli aziendali o secondo altre modalità.

3.2.4 Facilitazioni per utenti particolari

Vengono indicate le possibilità offerte dalle aziende per facilitare l'accesso per alcune categorie di utenti (es. portatori di handicap) ai servizi.

3.2.5 Rispetto degli appuntamenti concordati

Le aziende si impegnano a rispettare gli appuntamenti concordati con l'utente.

Gli appuntamenti con gli utenti sono concordati entro un periodo massimo indicato a partire dal giorno della richiesta, aumentabile per espressa richiesta dell'utente.

Viene, altresì, indicata la fascia oraria massima di disponibilità richiesta all'utente (che comunque non può essere superiore alle 4 ore) e la percentuale degli appuntamenti rispettati sul totale degli appuntamenti concordati, ad esclusione di quelli non rispettati per causa dell'utente.

3.2.6 Tempi di attesa agli sportelli fisici

Le aziende indicano i tempi medi di attesa agli sportelli fisici, in funzione della tipologia di sportello.

3.2.7 Risposta alla richieste scritte dagli utenti

Le aziende indicano un tempo entro il quale si impegnano a rispondere alle richieste di informazioni pervenute per iscritto, che comunque deve essere inferiore a trenta giorni di calendario, decorrenti dall'arrivo della richiesta dell'utente (fa fede il timbro

postale o la data di protocollo delle aziende) e può essere eccezionalmente anche il tempo di prima risposta.

3.2.8 Risposta ai reclami scritti

Vengono indicati i tempi entro i quali le aziende si impegnano a rispondere ai reclami, a seconda che la risposta stessa richieda o meno un sopralluogo (anche in questo caso fa fede il timbro postale o la data di protocollo dell'Azienda ed il tempo stesso non può superare i trenta giorni di calendario).

Se la complessità del reclamo non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, l'utente viene tempestivamente informato sullo stato d'avanzamento della pratica di reclamo.

3.3 Gestione del rapporto contrattuale

3.3.1 Fatturazione

Le aziende indicano per ogni tipologia di utenza la periodicità della fatturazione, le modalità di rilevazione dei consumi e di svolgimento del procedimento di fatturazione.

Vengono, altresì, indicate le modalità con le quali l'utente può comunicare i propri consumi.

3.3.2 Rettifiche di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, la individuazione e correzione degli stessi avviene d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura.

Per i casi in cui l'errore venga segnalato dall'utente, sono indicati i tempi massimi di rettifica della fatturazione riconosciuta errata dalle aziende decorrenti dalla data della comunicazione da parte dell'utente (fa fede il timbro postale o, in caso di presentazione direttamente agli uffici dell'azienda, la data di protocollo della comunicazione).

Sono altresì fissati i tempi massimi per la restituzione dei

pagamenti in eccesso a partire dal momento in cui viene segnalato l'errore di fatturazione.

Per piccoli importi, la rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso all'utente possono essere effettuati sulla fattura successiva.

3.3.3 Morosità

In caso di morosità è prevista la sospensione del servizio.

Le aziende indicano i mezzi con i quali è preavvisato l'utente della sospensione ed i mezzi a disposizione dell'utente per evitare la sospensione stessa.

Le aziende comunicano le modalità ed i tempi per la riattivazione della fornitura.

Le aziende individuano eventualmente procedure specifiche per i casi di erroneo distacco per morosità.

3.3.4 Verifica del contatore

Vengono indicate le condizioni alle quali l'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici delle aziende.

Le aziende indicano il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore presso l'utente, fissato a partire dalla segnalazione richiesta dall'utente, il quale ha facoltà di presenziare alla prova di verifica.

Vengono, altresì, indicate le modalità con le quali le aziende comunicano all'utente i risultati della verifica e quelle di ricostruzione dei consumi non correttamente misurati.

3.3.5 Verifica del livello di pressione

Vengono indicate le condizioni alle quali l'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna.

Le aziende indicano il tempo massimo entro il quale provvedono ad effettuare tale verifica, a partire dalla richiesta

dell'utente.

Qualora sia necessaria la presenza dell'utente, tale tempo coincide invece con il periodo massimo entro il quale le aziende sono tenute a concordare l'appuntamento con l'utente, come stabilito al punto 3.2.5.

3.4 Sospensioni programmate

3.4.1 Tempi di preavviso

Vengono indicate le modalità di preavviso, con almeno tre giorni di anticipo, di lavori da effettuare sulla rete, ove non sia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni dell'erogazione del servizio.

3.4.2 Durata delle sospensioni programmate

Le aziende indicano i tempi di durata massima delle interruzioni programmate, che comunque non devono essere superiori a 48 ore.

3.5 Sicurezza del servizio

3.5.1 Reperibilità o pronto intervento

Le aziende comunicano la disponibilità di servizi di pronto intervento o reperibilità e relative modalità di accesso in tutti i periodi dell'anno e del giorno.

Viene, altresì, indicato il numero telefonico, attraverso il quale l'utente può accedere al servizio.

3.5.2 Servizio preventivo di ricerca programmata delle fughe

Le aziende effettuano, secondo propri piani di intervento, un servizio di ricerca programmata delle fughe sulla rete; va indicata la percentuale annualmente verificata della rete in media pressione e della rete in bassa pressione.

4. INFORMAZIONE ALL'UTENTE

Per garantire all'utente la costante informazione sulle procedure e le iniziative aziendali che possono interessarlo, le aziende definiscono gli strumenti da utilizzare.

Le aziende individueranno inoltre idonee modalità di comunicazione per informare gli utenti sui principali aspetti normativi, contrattuali e tariffari, e loro modificazioni, che caratterizzano la fornitura del servizio.

Le aziende si impegnano a curare la funzionalità degli uffici per le relazioni con il pubblico, prevedendo, in particolare, l'accesso dell'utenza per via telefonica.

5. LA TUTELA

Qualsiasi violazione ai principi e agli standard fissati dalla Carta può essere segnalata dal diretto interessato ad appositi uffici aziendali, di cui devono essere indicati e pubblicizzati ubicazione e recapito telefonico.

Alle richieste dovrà essere data risposta nei tempi massimi stabiliti dalle diverse procedure di reclamo.

Altre procedure di tutela devono essere previste in conformità a disposizioni dell'Amministrazione concedente il servizio o dalla costituenda Autorità di regolazione di settore.

6. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENTE

Le aziende indicano le rilevazioni che intendono effettuare per essere informate sulle opinioni degli utenti in merito alla qualità del servizio erogato.

Le aziende indicano, inoltre, con quali mezzi gli utenti

possono far pervenire i propri suggerimenti.

Sulla base delle rilevazioni effettuate, le aziende si impegnano a pubblicare annualmente un rapporto sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione dell'utente, a trasmetterlo alle Autorità competenti ed a renderlo disponibile per le Associazioni dei consumatori.

7. SERVIZI DI CONSULENZA AGLI UTENTI

Le aziende indicano gli argomenti per i quali viene offerto agli utenti un servizio di consulenza e le modalità di accesso al servizio.

8. SERVIZI POST-CONTATORE

Le aziende, a seguito del protocollo di intesa siglato il 5 giugno 1991 tra la SNAM e le Associazioni delle aziende distributrici, hanno attivato una copertura assicurativa estesa a tutta l'utenza civile.

Le aziende riportano sulle "carte" i termini della polizza, le modalità per l'accesso ai benefici, nonché altri servizi post-contatore offerti.

9. RIMBORSO FORFETTARIO PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

Le aziende individuano almeno quattro indicatori da assoggettare a rimborso tra quelli specifici riportati nel presente schema.

Le aziende, a fronte di documentato mancato rispetto di tali indicatori, riconoscono un rimborso forfettario, la cui misura e

riportata nelle "Carte", da corrispondere su richiesta dell'utente.

Le richieste, corredate delle informazioni e dei documenti che possano servire alle aziende per ricostruire ed accertare l'accaduto, sono inviate per iscritto all'indirizzo indicato entro trenta giorni dalla scadenza del termine garantito (fa fede la data di spedizione o del protocollo delle aziende in caso di recapito diretto).

Riconosciuta la validità della richiesta, le aziende accreditano l'importo sulla prima bolletta utile.

10. VALIDITA' DELLA CARTA DEL SERVIZIO GAS

Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni delle "Carte" tramite gli strumenti informativi indicati al punto 4 "Informazione all'utente".

Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività del ripristino del servizio sono da considerarsi validi in condizioni "normali" di esercizio, che escludono situazioni straordinarie dovute a: eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi diretti o indiretti, atti dell'Autorità pubblica.

Il presente schema generale di riferimento sarà aggiornato sulla base delle indicazioni derivanti dalla sua prima applicazione.

SERVIZIO GAS - GRIGLIA DEGLI STANDARD

TABELLA 1A Parametri di analisi della qualità del servizio di fornitura del gas naturale per usi civili - Tempi caratteristici del rapporto Contrattuale

Aspetto Qualitativo	Parametro Qualitativo	Applicabilità	Standard	Noto descrittivo	Eventuale suddivisione
Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l'utente 3.1.1	Tempo di preventivazione	Specifico	Numero di giorni	Tempo massimo a decorrere dalla richiesta documentata da parte dell'utente	Con o senza sopralluogo
Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l'utente 3.1.2	Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza	Specifico	Numero di giorni	Tempo massimo tra l'accettazione del preventivo e l'esecuzione di tutti i lavori necessari per l'attivazione della fornitura	Senza lavori di adeguamento rete; al netto di lavori a cura e spese da parte dell'utente; salvo esigenze peculiari
Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l'utente 3.1.3	Tempo per l'attivazione della fornitura	Specifico	Numero di giorni	Tempo massimo tra la definizione del contratto e l'attivazione della fornitura	
Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l'utente 3.1.3	Tempo per l'attivazione o riattivazione della fornitura	Specifico	Numero di giorni	Tempo massimo per la riapertura del contatore e l'attivazione o la riattivazione della fornitura nei casi di subentro, al netto di eventuali autorizzazioni e/o certificazioni	Senza modifica della portata del contatore
Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l'utente 3.1.4	Tempo per la cessazione della fornitura	Specifico	Numero di giorni	Tempo massimo per la disattivazione della fornitura	

TABELLA 1B Parametri di analisi della qualità del servizio di fornitura del gas naturale per usi civili - Accessibilità al servizio

Aspetto Qualitativo	Parametro Qualitativo	Applicabilità	Standard	Note descrittive	Eventuale suddivisione
Accessibilità al servizio 3.2.1	Periodo di apertura al pubblico degli sportelli dedicati o partecipati	Generale	Giorni di apertura e relativo orario		
Accessibilità al servizio 3.2.2	Svolgimento delle pratiche per via telefonica	Generale	Numero di pratiche, giorni e orario di disponibilità del servizio	Indicazione delle tipologie di pratiche	Giorni e relativo orario di disponibilità del servizio
Accessibilità al servizio 3.2.3	Differenziazione delle forme e modalità di pagamento	Generale	Tipologia dei mezzi di pagamento ammessi	Indicazione dei punti di pagamento e dell'eventuale onere a carico dell'utente	Giorni e relativo orario in cui è possibile effettuare il pagamento
Accessibilità al servizio 3.2.4	Facilitazioni per utenti particolari	Generale		Tipologia ed estensione di strumenti di supporto per particolari categorie di utenti (es. handicappati, anziani, ecc.)	Per tipologia
Accessibilità al servizio 3.2.5	Rispetto degli appuntamenti concordati	Generale	Numero di reclami per inadempienze rispetto agli appuntamenti fissati	Osservanza del tempo massimo di appuntamento o ritardo rispetto al giorno e/o alla fascia oraria di disponibilità richiesta all'utente.	Per tipologia di richiesta
Accessibilità al servizio 3.2.6	Tempi di attesa agli sportelli fisici	Generale	Tempi medi di attesa agli sportelli	Indicazione dei tempi medi di attesa	Distinzione per tipologia di sportello fisico
Accessibilità al servizio 3.2.7	Risposta alle richieste scritte degli utenti	Specifico	Giorni	Tempi di risposta a quesiti scritti	Per tipologia di quesiti e richieste
Accessibilità al servizio 3.2.8	Risposta ai reclami scritti	Specifico	Giorni	Tempi di risposta ai reclami scritti	Distinzione dei reclami in funzione del fatto che richiedano o meno un sopralluogo

TABELLA 1C Parametri di analisi della qualità del servizio di fornitura del gas naturale per usi civili - Gestione del rapporto contrattuale, sospensioni programmate, informazione all'utente, servizi post-contatore

Aspetto Qualitativo	Parametro Qualitativo	Applicabilità	Standard	Note descrittive	Eventuale suddivisione
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente 3.3.1	Fatturazione	Generale	Numero annuale di fatturazioni a calcolo su dati stimati		Distinto per tipologia di utenza
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente 3.3.1	Fatturazione	Generale	Numero annuale di fatturazioni		Distinto per tipologia di utenza
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente 3.3.2	Rettifiche di fatturazione	Specifico	Numero di giorni	Tempi massimi di rettifica della fatturazione dalla comunicazione dell'utente e di restituzione dei pagamenti in eccesso	
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente 3.3.4	Verifica del contatore	Specifico	Numero di giorni	Tempo massimo per eseguire una verifica in loco del contatore su richiesta dell'utente	
Gestione del rapporto contrattuale con l'utente 3.3.5	Verifica del livello di pressione	Specifico	Numero di giorni	Tempo massimo per la verifica del livello di pressione sulla rete su richiesta dell'utente	
Sospensioni programmate 3.4.1	Programmazione delle sospensioni	Generale	Numero di giorni	Tempo minimo e modalità di preavviso di una sospensione programmata della fornitura	
Sospensioni programmate 3.4.2	Durata delle sospensioni	Specifico	Numero di ore/giorni	Durata massima delle sospensioni programmate	
Informazione all'utente 4	Strumenti informativi	Generale		Temi di informazione e relativi strumenti utilizzati	
Servizi post-contatore 8	Post-contatore	Generale		Indicazione dei servizi post-contatore	

TABELLA 1D Parametri di analisi della qualità del servizio di fornitura del gas naturale per usi civili - Sicurezza del servizio

Aspetto Qualitativo	Parametro Qualitativo	Applicabilità	Standard	Note descrittive	Eventuale suddivisione
Sicurezza del servizio 3.5.1	Reperibilità o Pronto intervento	Generale	24h/24h	Modalità di accesso al servizio	
Sicurezza del servizio 3.5.2	Ricerca programmata delle fughe	Generale	Chilometri sottoposti annualmente a controllo su totale chilometri di rete	Controllo delle reti	In relazione al livello di pressione

95A5461

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 marzo 1994.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in relazioni industriali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in relazioni industriali espressi nelle adunanze del 22 aprile 1993 e 29 ottobre 1993;

Sentiti i pareri del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XLIII del medesimo, la tabella XLIII-*bis*, relativa al corso di diploma universitario in relazioni industriali;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in relazioni industriali.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che le facoltà di economia, giurisprudenza, scienze politiche e sociologia possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario in relazioni industriali.

Dopo la tabella XLIII, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLIII -*bis*, relativa al diploma universitario in relazioni industriali.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 127

ALLEGATO

TABELLA XLIII-*bis*

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN RELAZIONI INDUSTRIALI

Art. 1 *(Istituzione del D.U.)*. — Presso le facoltà di scienze politiche, sociologia, giurisprudenza ed economia e commercio può essere istituito il seguente corso di diploma universitario di cui all'art. 2 della legge n. 341/1990:

Relazioni industriali.

La finalità del corso di diploma è quella di fornire conoscenze di metodo, culturali e professionali necessarie alla formazione di operatori in relazioni industriali e gestori delle risorse umane nelle imprese private e pubbliche, nelle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori; esperti nel campo delle politiche del lavoro nella pubblica amministrazione.

Il corso degli studi ha durata biennale e comprende un periodo di pratica professionale da un minimo di quattro a un massimo di sei mesi.

L'iscrizione ai corsi è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli studenti iscritti — e la loro eventuale selezione — è determinato dal senato accademico, sentiti i Consigli di facoltà interessati, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in relazioni industriali.

Art. 2 (*Articolazione del corso degli studi*). — Il corso degli studi è articolato in un primo anno, inteso fondamentalmente a fornire una preparazione di base, e in un secondo anno di carattere più specificamente professionale.

L'attività didattica complessiva ammonta ad almeno 600 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, ecc.

Art. 3 (*Pratica professionale*). — Nel corso del biennio lo studente deve partecipare, per un periodo variante tra i quattro e i sei mesi e in forme e modi da concordare, ad attività professionali o di ricerca presso istituzioni pubbliche, agenzie di servizio, associazioni di categoria o sindacati (anche di altro Paese o comunitarie), attivate mediante apposite convenzioni, e che rispondano ai requisiti e alle condizioni stabilite dalla struttura didattica di riferimento.

Art. 4 (*Anno di formazione di base*). — Nel corso del primo anno il piano degli studi deve prevedere cinque insegnamenti, per un impegno didattico di almeno duecentottanta ore, che rientrino nelle seguenti aree disciplinari:

1. *Area economica:*

Economia politica P01A;
Economia e politica industriale P01I;
Economia del lavoro P01B;
Economia aziendale P02A.

2. *Area giuridica:*

Istituzioni di diritto pubblico N09X;
Istituzioni di diritto privato N01X;
Diritto del lavoro N07X;
Diritto comparato del lavoro N07X.

3. *Area sociologica e delle relazioni industriali:*

Sociologia Q05A;
Sociologia del lavoro Q05C;
Relazioni industriali Q05C;
Sociologia economica Q05C.

I cinque insegnamenti devono essere scelti nelle suddette aree disciplinari, tre nelle prime due e due nella terza.

Entro il primo anno lo studente deve inoltre sostenere un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di word processor, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese. Ai fini della preparazione a queste prove si fa riferimento alle strutture didattiche o ai centri di Facoltà e d'Ateneo.

Art. 5 (*Anno professionale*). — Per sostenere gli esami del secondo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove ed il colloquio dell'anno precedente.

Il secondo anno comprende otto insegnamenti semestrali (quattro nel primo e quattro nel secondo semestre), per un'attività didattica complessiva di almeno 320 ore.

Quattro insegnamenti sono obbligatori e debbono essere scelti in un elenco che comprende, oltre alle discipline non inserite nel piano di studi in base al precedente art. 4, le seguenti materie:

Organizzazione del lavoro P02D;
Politica economica P01B;
Psicologia del lavoro M11C;
Scienza della politica Q02X;
Sociologia dell'organizzazione Q05C;
Storia dei movimenti sindacali Q04X;
Storia economica P03X.

Lo studente deve inoltre seguire i seminari specialistici organizzati, mediante apposite convenzioni e con la collaborazione e la partecipazione di dirigenti, esperti e professionisti del campo (italiani e stranieri), dalla struttura didattica competente che ne stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo.

Gli altri quattro insegnamenti vengono scelti di anno in anno dal consiglio di facoltà competente o dal consiglio di diploma (se istituito) tra quelli attivati entro il seguente elenco (ma anche tra le materie di cui sopra non inserite nel piano di studi):

Analisi delle politiche pubbliche (Q02X);
Demografia (S03A);
Diritto della sicurezza sociale (N07X);
Diritto pubblico dell'economia (N05X);
Diritto sindacale (N07X);
Economia del territorio (P01J);
Economia dell'impresa (P01I);
Economia dello sviluppo (P01H);
Governo locale (Q02X);
Metodologia delle scienze sociali (Q05A);
Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);
Organizzazione aziendale (P02D);
Organizzazione dei servizi sociali (Q05C);
Partiti politici e gruppi di pressione (Q02X);
Politica comparata (Q02X);
Politica sociale (Q05A);
Programmazione economica (P01B);
Psicologia sociale (M11B);
Scienza dell'amministrazione (Q02X);
Scienza delle finanze (P01C);
Sistema politico italiano (Q02X);
Sociologia dei gruppi (Q05A);
Sociologia dei movimenti collettivi (Q05E);
Sociologia dell'ambiente (Q05D);
Sociologia della comunicazione (Q05B);
Sociologia delle relazioni etniche (Q05D);
Sociologia dello sviluppo (Q05A);
Sociologia industriale (Q05C);
Sociologia politica (Q05E);
Statistica economica (S02X);
Statistica sociale (S03B);
Storia del lavoro (M04X);
Storia della scienza (M08E);
Teoria dello sviluppo (Q02X);
Teoria e politica del lavoro (Q05C);
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa (Q05B).

Art. 6 (*Norme finali*) — L'esame finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato (o breve tesi di diploma) su un argomento assegnato dal titolare di una delle materie obbligatorie del secondo anno di corso, con specifico riferimento a un *issue* professionale, integrato da un colloquio a carattere interdisciplinare sul contenuto dei relativi insegnamenti e seminari.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo studente deve aver frequentato regolarmente tutti i corsi e superato i relativi esami, nonché le prove pratiche e linguistiche. Inoltre, deve presentare la o le dichiarazioni attestanti la sua partecipazione alle attività professionali esterne, con specificazione delle mansioni affidategli e una valutazione positiva delle medesime.

Art. 7 (*Raccordo con i corsi di laurea*). — Ogni facoltà dovrà prevedere modalità specifiche di passaggio dei diplomati in relazioni industriali ai propri corsi di laurea.

Il diplomato in relazioni industriali che voglia conseguire la laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche o sociologia può essere iscritto, a seconda del suo *curriculum*, al secondo o al terzo anno, con il riconoscimento degli esami sostenuti negli insegnamenti comuni — a condizione che il programma presentato e la struttura del corso siano ritenuti equivalenti — nonché di altri due esami, anche se non presenti nel piano di studi delle facoltà. Due esami semestrali equivalgono normalmente a un esame annuale, ma il consiglio di facoltà può stabilire — qualora ricorrano determinate condizioni e compatibilità — l'equivalenza tra un esame semestrale e un esame annuale.

95A5468

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 settembre 1995.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria in transito sul territorio austriaco.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra Italia ed Austria il 3 giugno 1991 in materia di autotrasporto internazionale di merci;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

La commissione delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 3298/94 della commissione del 21 dicembre 1994, in via eccezionale e provvisoria, ha attribuito all'Italia un'ulteriore quota di ecopunti da destinare agli autotrasportatori italiani nel corrente anno 1995.

Art. 2.

La distribuzione della citata quota di ecopunti è riservata alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi, assegnatarie di ecopunti all'inizio del 1995 e che alla data del 15 settembre 1995 hanno utilizzato la loro dotazione base di ecopunti per il 1995 nelle percentuali comprese tra il 75 e il 100%. Non possono ottenere ecopunti sulla base del presente decreto le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi non assegnatarie di ecopunti all'inizio del 1995 anche se hanno ottenuto ecopunti ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 3, comma 2, del decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995.

Il 60% della quota di ecopunti di cui al precedente art. 1 verrà distribuita tra le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi che alla data del 15 settembre 1995 hanno utilizzato la loro assegnazione di ecopunti in una percentuale compresa tra il 90,1 e il 100%.

Il restante 40% verrà distribuito alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi che alla data del 15 settembre 1995 hanno utilizzato la loro assegnazione di ecopunti in una percentuale compresa tra il 75 e il 90%.

Art. 3.

Le imprese di cui all'art. 2 possono presentare istanza per ottenere un'ulteriore assegnazione di ecopunti che sarà compresa tra un minimo di 22 ecopunti ed un massimo di 3/12 dell'assegnazione di base per l'anno 1995.

La quota aggiuntiva di ecopunti, ottenuta ai sensi del presente decreto, non aumenta la dotazione dell'impresa per il 1995 e, quindi, non costituisce titolo per il rinnovo di un corrispondente numero di ecopunti per l'anno 1996.

Art. 4.

Gli ecopunti ottenuti ai sensi del presente decreto non possono essere convertiti in ecopunti da utilizzare nella direttrice di traffico c.d. «Nord-Sud».

Art. 5.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi che, in base ai loro programmi aziendali, ritengono di avere ottenuto all'inizio del 1995, un numero di ecopunti superiore alle loro necessità, possono presentare domanda di restituzione.

Gli ecopunti restituiti, trasformati in transiti secondo il valore NOx (11) previsto per il 1995, costituiranno base valutabile ai fini della determinazione dell'assegnazione di ecopunti per il 1996.

Art. 6.

La domanda per ottenere l'assegnazione degli ecopunti di cui al precedente art. 3 e per effettuare la restituzione ai sensi del precedente art. 5 dovrà essere redatta su carta semplice, corredata dell'attestazione del versamento di L. 15.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e deve pervenire alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il 31 ottobre 1995.

Le domande pervenute prima del 31 ottobre 1995 e presentate da imprese che hanno utilizzato la loro dotazione di ecopunti in una percentuale compresa tra il 90,1 e il 100%, tenuto conto delle improrogabili necessità aziendali, verranno definite in via prioritaria rispetto alle altre.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 settembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A5513

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 settembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 settembre 1995 è pari a 84.208 miliardi;

Decreta:

Per il 29 settembre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 dicembre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto potranno essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria ovvero essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma: le richieste medesime dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 settembre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A5516

DECRETO 21 settembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 settembre 1995 è pari a 84.208 miliardi;

Decreta:

Per il 29 settembre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 marzo 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto potranno essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria ovvero essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma: le richieste medesime dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 settembre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A5517

DECRETO 21 settembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 settembre 1995 è pari a 84.208 miliardi;

Decreta:

Per il 29 settembre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 settembre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto potranno essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria ovvero essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma: le richieste medesime dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 settembre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A5518

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 6 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 dicembre 1993;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di agraria in data 21 febbraio 1995, consiglio di amministrazione in data 29 marzo 1995, senato accademico in data 4 aprile 1994);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 luglio 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 141 a 147 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 141. — La facoltà di agraria conferisce:

la laurea in scienze e tecnologie agrarie;

il diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;

il diploma universitario in produzioni vegetali;

il diploma universitario in tecnologie alimentari.

Art. 142. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea è articolato nei seguenti indirizzi: produzione e difesa dei vegetali, gestione del sistema agrario, biotecnologie agrarie, tutela dell'ambiente, tecnologie agro-alimentari. All'indirizzo sono riservate

almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di Ateneo. L'indirizzo sarà riportato nel certificato degli studi.

Art. 143 (*Affinità*). — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 144 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea e del tirocinio pratico-applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d*), dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico del corso di laurea è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 147. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche.

Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 145 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 142;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superare la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 146 (*Docenza*). — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 147 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150):

settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100):

settori: B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150):

settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica).

Biologia vegetale (ore 100):

settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria).

Biologia animale (ore 100):

settori: E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria).

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100):

settori: G07A (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale); E05A (Biochimica).

Genetica agraria (ore 50):

settori G04X (Genetica agraria).

Scienza del suolo (ore 50):

settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata).

Agronomia e coltivazioni (ore 200):

settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura).

Difesa delle colture (ore 100):

settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).

Zootecnica (ore 100):

settori: G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnica speciale); G09D (Zoocolture).

Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100):

settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia); E01C (Biologia vegetale applicata); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale).

Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150):

settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Genio rurale (ore 150):

settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

Economia ed estimo (ore 200):

settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 6 settembre 1995

Il rettore

95A5472

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

«Curricula» di due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Si pubblicano qui di seguito, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il «curricula» di due componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

GIAMPIO BRACCHI, nato a Piacenza il 27 gennaio 1944, sposato con due figli, risiede a Milano in via Borgonuovo, 7, tel. 02/876805.

Studi seguiti.

Ha conseguito con lode la laurea in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano nel 1967, risultando vincitore di vari premi e borse nel corso degli studi. Ha successivamente perfezionato gli studi nel settore dell'innovazione e dell'automazione aziendale presso l'Università di California di Berkeley in qualità di «posdoctoral fellow».

Carriera universitaria.

Dal 1967 ha intrapreso la carriera universitaria presso il Politecnico di Milano, dal 1967 al 1970 come ricercatore, dal 1970 al 1974 come professore incaricato di «programmazione ed applicazione dei calcolatori elettronici», dal 1974 al 1980 come professore incaricato stabilizzato di «trattamento dell'informazione nell'impresa», dal 1980 come professore prima straordinario e poi ordinario di «impianti per l'elaborazione dell'informazione», e dal 1992 ad oggi come professore ordinario di «sistemi informativi».

Dall'anno accademico 1992/93 ad oggi ha anche l'incarico del corso integrato di «teoria e tecnologia dell'innovazione finanziaria», che viene tenuto sia presso il Politecnico sia presso l'Università Luigi Bocconi.

Dal 1990 ad oggi è pro-rettore delegato del Politecnico di Milano.

Incarichi presso enti e aziende.

Dal settembre 1994 ad oggi è consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con specifico incarico per il riordino e l'automazione del settore pubblico presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Dal 1995 è membro dei consigli di amministrazione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. e della Caridata S.p.a.

Dal 1979 ad oggi è membro del consiglio di amministrazione della RDB Holding S.p.a. di Piacenza, società leader in Italia nel settore dei materiali e dei sistemi per l'edilizia e le costruzioni, della quale è stato per diversi anni anche vice-presidente.

Dal 1986 al 1993 è stato membro del consiglio di amministrazione della Teknecomp S.p.a., società quotata in Borsa.

Dal 1987 ad oggi è membro del consiglio di amministrazione del Consorzio MIP in ingegneria per la gestione di impresa.

Dal gennaio 1995 è membro del comitato tecnico-scientifico del Fondo nazionale per la ricerca applicata, istituto in base alla legge n. 46/1982.

Dal 1985 al 1994 è stato membro del comitato tecnico-scientifico della Centrale dei bilanci, società costituita da Banca di Italia e dalle principali banche per la raccolta e la riclassificazione dei bilanci delle aziende italiane.

Incarichi in istituzioni e associazioni scientifiche.

È stato membro in vari periodi dei consigli scientifici di centri di ricerca del CNR, di consorzi di ricerca del Mezzogiorno quali il CRAI di Cosenza, lo CSATI di Catania e il Centro per la cultura di impresa di Lecce, e di associazioni quali il Forum per le tecnologie dell'informazione e il CEIIL.

È «Trustee emeritus» della fondazione «Very Large Data Bases» di Los Angeles, e membro del comitato «Information Systems» della International federation for information processing, del quale è stato anche presidente mondiale dal 1984 al 1990. È stato presidente nazionale dal 1980 al 1983, e per molti anni membro del consiglio direttivo della AICA (Associazione italiana per l'informatica).

Attività scientifica.

In qualità di responsabile del settore di ricerca sui sistemi informativi gestionali del Politecnico di Milano, ha condotto svariati studi, ricerche e progetti realizzativi nelle aree dell'innovazione aziendale, dei sistemi informativi, della gestione aziendale, delle banche di dati, dell'automazione degli uffici e delle applicazioni della telematica, i cui risultati si trovano riportati in oltre dieci libri e centocinquanta pubblicazioni scientifiche su riviste e atti di congressi internazionali.

Ha tenuto cicli di conferenze presso università, aziende e istituzioni scientifiche in molti Paesi europei, negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone e in Australia, e ha presieduto più di una decina di congressi internazionali all'estero e in Italia.

È responsabile dell'area «sistemi informativi» e direttore dell'osservatorio «strategie e investimenti informatici delle imprese italiane» presso il Consorzio MIP in ingegneria per la gestione di impresa. È anche responsabile del progetto «Rete Politekne» per la creazione di una rete di centri di innovazione rivolti al trasferimento di conoscenze tecnologiche e gestionali dal Politecnico alle aziende lombarde.

Attività professionale.

Ha operato, a partire dal 1975, in qualità di consulente all'alta direzione o di membro di commissioni per i problemi dell'organizzazione e dell'automazione aziendale, presso diverse delle maggiori imprese industriali, banche e pubbliche amministrazioni centrali e locali italiane, svolgendo attività di impostazione, pianificazione, gestione e controllo di iniziative di innovazione gestionale e di automazione e di formazione della dirigenza.

Fra tali imprese e enti, si citano i gruppi industriali ENI, FIAT, Montedison, Pirelli, Finmeccanica, Italcementi, IBM, Finsiel e Olivetti, gli istituti Banca d'Italia, CARIPLO, BNL, Banca commerciale italiana, Banco di Sardegna, INA e Artigiancassa, gli enti INAIL, ICE e CONI, i Ministeri dei lavori pubblici, degli affari esteri e della funzione pubblica, la regione Lombardia, i comuni di Milano, Brescia e Pavia, le camere di commercio di Milano e Brescia, gli ospedali Istituto nazionale tumori e Fatebenefratelli di Milano.

Attività pubblicistiche.

È, o è stato, membro dei comitati di redazione delle riviste internazionali «Information Systems» «Information and Management» e «Decision Support Systems», e delle riviste italiane «Rivista di informatica», «Informatica e diritto», «Informatica ed enti locali» e «Alta frequenza».

Ha collaborato ai quotidiani «Il Sole-24 Ore» e «Il Giornale Nuovo» e ai periodici «L'Impresa», «Mondo economico», «L'Impresa Ambiente», «Tempo Economico» e «Zerouno».

RUGGERO PALADINI, nasce a Napoli l'11 luglio 1942, risiede a Roma, via E. D'Arborea, 38, 00162 - Roma, tel. 44237741, è ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario, facoltà di giurisprudenza, Università «La Sapienza», piazzale Aldo Moro, 00162 Roma, tel. 490642.

Studi universitari, specializzazioni successive e carriera universitaria.

Si laurea in giurisprudenza nel marzo 1967, con una tesi in scienza delle finanze, relatore prof. Cesare Cosciani.

Consegue un M.PHIL. in Economics presso l'Università di York, nell'anno accademico 1969.

Dal novembre 1971 all'ottobre 1977, è assistente ordinario del prof. Franco Romani, cattedra di scienza delle finanze, presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena.

Dal 1977 al 1980 è assistente ordinario del prof. Cesare Cosciani, cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario, istituto di economia e finanza, facoltà di giurisprudenza, Università «La Sapienza» di Roma.

Dal novembre 1974 al 1980 è incaricato del corso di scienza delle finanze presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena.

Nel 1980 risulta vincitore del concorso a cattedra di scienza delle finanze.

Dal 1980 al 1986 ricopre incarichi di presidente del corso di laurea di scienze economiche e di direttore dell'istituto di economia della facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena.

Dal novembre 1986 è titolare della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario della facoltà di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Dal corrente anno è direttore dell'istituto di economia e finanze della facoltà di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Per l'anno accademico 1994-95 è titolare di un contratto di insegnamento di scienza delle finanze, presso la facoltà di giurisprudenza della Libera università internazionale degli studi sociali (LUISS). Contratto rinnovato per l'anno accademico 1995-96.

Altri incarichi e collaborazioni.

Negli anni 1979-80, collabora con il prof. Franco Reviglio presso il Ministero delle finanze alla stesura dei libri bianchi sui Monopoli di Stato e sulla tassazione degli immobili.

Dal 1982 al 1986, collabora con il dott. Sarcinelli e con il prof. Paolo Ranuzzi presso il Ministero del tesoro, Direzione generale e Direzione del debito pubblico.

Dal 1988 collabora, presso il Fondicri, alla formazione di un modello econometrico sui titoli di Stato e sui tassi di interesse, con il prof. Enrico Giovannini, e partecipa tuttora al comitato tecnico scientifico.

Dal 1989 è consulente del servizio bilancio della Camera dei deputati.

È membro dalla nascita del comitato tecnico scientifico dell'Istituto europeo di studi sociali (IESS).

Pubblicazioni.

È autore di numerosi articoli e saggi scientifici, alcuni dei quali pubblicati su riviste estere su problemi di finanza pubblica sia a carattere micro che macroeconomico.

95A5474

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato di prima categoria in Massaua (Eritrea) ed istituzione di un vice consolato di seconda categoria nella stessa località.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

(Omissis);

Decreta

Art. 1.

Il vice consolato di prima categoria in Massaua (Eritrea) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Massaua (Eritrea) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Asmara.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi preposti al controllo previsto dalla legge, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro degli affari esteri
AGNELLI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

95A5477

Istituzione di un vice consolato onorario in Tromsö (Norvegia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onoraria in Tromsö (Norvegia) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Tromsö (Norvegia) un vice consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Oslo, con la seguente circoscrizione territoriale: la regione di Troms.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A5478

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Marilia (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Bruno Sabia, agente consolare onorario in Marilia (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente le città di Marilia, Tupa, Osvaldo Cruz, Adamantina, Dracena, Panorama, Lins, Vera Cruz e Garca, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizioni di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in San Paolo;

4) ricezione e trasmissione materiale degli atti in materia pensionistica al Consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito;

5) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A5479

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale».

Il decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1995.

95A5491

Mancata conversione del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante: «Disposizioni urgenti per la nautica da diporto»

Il decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante: «Disposizioni urgenti per la nautica da diporto» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1995.

95A5492

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 5 settembre 1995 l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Regina Albina Lovati, nata a Lardirago il 12 maggio 1899 e deceduta a Pavia il 27 febbraio 1991, disposto con testamento pubblico registrato con atto a rogito del notaio dott. A. Bianchi di Corteolona il 18 marzo 1991 al n. 20627 di repertorio.

Il legato consiste in somme liquide comprensive anche del controvalore dei titoli scaduti e relative cedole alla data del 1° ottobre 1992 per circa L. 335.000.000; titoli diversi per un valore di circa 303.000.000 sempre riferiti al 1992, oltre interessi maturati e maturandi, BIRS 85/95 9,375%, ECU per nominali ECU 7.000.

95A5480

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione della Commissione centrale per l'impiego

Con decreto ministeriale 18 luglio 1995, vistato e registrato dalla Ragioneria centrale al conto impegni n. 92, partita n. 356992 in data 2 agosto 1995, è stata ricostituita la Commissione centrale per l'impiego.

95A5481

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Turisanda, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 101 unità, su un organico complessivo di 120 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Turisanda, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Susta, con sede in Cavenago Brianza (Milano) e unità di Cavenago Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Susta, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 13 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderie cav. Cortiana Bortolo, con sede in S. Vito Leguzzano (Vicenza) e unità di S. Vito di Leguzzano (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderie cav. Cortiana Bortolo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 31 maggio 1994 al 30 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e filiale di Latina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,54 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 117 unità, su un organico complessivo di 124 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 all'11 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottigelli & C., con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 44 unità, su un organico complessivo di 79 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottigelli & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pirampepe, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per venti mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pirampepe, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Famcucine Design, con sede in S. Giustino Valdarno (Arezzo) e unità di S. Giustino Valdarno (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unità, su un organico complessivo di 34 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Famcucine Design, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Laura, con sede in Monteroni (Lecce) e unità di Monteroni (Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Laura, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Margy confezioni, con sede in Monteroni (Lecce) e unità di Monteroni (Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciannove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 29 unità, su un organico complessivo di 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Margy confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1 foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla De Simone Maria, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventuno mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità, su un organico complessivo di 48 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla De Simone Maria, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Ronda, con sede in Potenza e unità dell'area di Potenza per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 127 unità, su un organico complessivo di 155 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Ronda, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Ronda di Pier Giulio Petrone, con sede in Potenza e unità delle aree di Baragiano, Lagonegro, Potenza, Senise (Potenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 245 unità, su un organico complessivo di 254 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Ronda di Pier Giulio Petrone, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Pennelli, con sede in Bari e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 38 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Pennelli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Società cooperativa Madonna dei miracoli, con sede in Casalbordino (Chieti) e unità di Casalbordino (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Società cooperativa Madonna dei miracoli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxnovo Italia, con sede in San Pietro Mosezzo (Novara) e unità di San Pietro Mosezzo (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 42 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxnovo Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sci costruzioni, con sede in Genova e unità di Genova, Milano, Roma, Torino e Padova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 76 unità, su un organico complessivo di 151 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sci costruzioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sci, con sede in Genova, unità di Genova, Milano e Padova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 37 unità, su un organico complessivo di 41 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sci, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria Parella, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 39 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria Parella, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio V.D.P., con sede in Cerano (Novara) e unità di Cerano (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 46 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio V.D.P., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanar, con sede in Milano e unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 70 unità, su un organico complessivo di 104 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° febbraio 1995, n. 16613.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linfleur, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unità di Casale Monferrato (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unità, di cui 4 part-time da 86 ore mensili a 43 ore mensili; 2 part-time da 95 ore mensili a 47; 1 part-time da 108 ore mensili a 54, su un organico complessivo di 42 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linfleur, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icomas, con sede in Fano (Pesaro) e unità di Fano (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 45 unità, su un organico complessivo di 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icomas, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Edelweiss, con sede in Manerbio (Brescia) e unità di Manerbio (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 41 unità, su un organico complessivo di 44 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Edelweiss, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 1[illegible] dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994 registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1 foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vogue Style, con sede in Milano unità di Montalcinello Chiusdino (Siena), e per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per nove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vogue Style, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Derbit, con sede in Castenaso (Bologna) e unità di Castenaso (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 29,28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Derbit, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società costruzioni reti urbane trattamento acque, con sede in Bari e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 61 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società costruzioni reti urbane trattamento acque, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Vittorio Cavalli, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,5 ore settimanali a 18,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Vittorio Cavalli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Rinaldi, con sede in Beinasco (Torino) e unità di Beinasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 58 unità, su un organico complessivo di 92 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Rinaldi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapil, con sede in Villanova sull'Arda (Piacenza) e unità di Villanova sull'Arda (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapil, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ipo Plastic, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 43 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ipo Plastic, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teknoscuola, con sede in Pescara e unità di Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, di cui 1 part-time da 20 a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teknoscuola, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio V.D.P., con sede in Cerano (Novara) e unità di Cerano (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 35 unità, su un organico complessivo di 51 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio V.D.P., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ericsson Sielte (dal 1° gennaio 1994 Ericsson telecomunicazioni), con sede in Roma e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per venti mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 278 unità, su un organico complessivo di 344 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ericsson Sielte (dal 1° gennaio 1994 Ericsson telecomunicazioni), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcatré, con sede in Misinto (Milano) e unità di Misinto (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 126 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcatré, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 15 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Story Lorus, con sede in Desenzano del Garda (Brescia) e unità di Desenzano del Garda (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 57 unità, di cui un lavoratore part-time da 20 a 15,05 ore medie settimanali; 7 lavoratori part-time da 30 a 24 ore medie settimanali; un lavoratore part-time da 27,5 a 19,25 ore medie settimanali; un lavoratore part-time da 30 a 21 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 57 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Story Loris, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.T. - Costruzioni meccaniche Tortona, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Tortona (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 55 unità, su un organico complessivo di 100 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.T. - Costruzioni meccaniche Tortona, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrate nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lett. *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei Conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipe, con sede in Vicenza e unità di Vicenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 96 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipe, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrate nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al

trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lett. *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei Conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media, dal 1° dicembre 1993 Nim S.r.l., con sede in Milano e unità di Milano per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3 unità, su un organico complessivo di 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani — ove interessato — sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media, dal 1° dicembre 1993 Nim S.r.l., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 12 aprile 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Italrestaurant servizio mensa, con sede in Napoli e unità c/o Contitech Ages - Santena (Torino) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per cinque mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, su un organico complessivo di 244 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrestaurant servizio mensa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.M.I. elettromontaggi industriali, con sede in Pescara e unità di Pescara per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.M.I. Elettromontaggi industriali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alle unità di mensa aziendale sottoindicata limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Socama 2000 Mensa c/o Lancia di Torino, con sede in Milano e mensa c/o unità di Torino per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 702 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama 2000 mensa c/o Lancia di Torino, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 6 giugno 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mecof, con sede in Belforte Monferrato (Alessandria) e unità di Belforte Monferrato (Alessandria) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 108 unità, su un organico complessivo di 167 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mecof, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° giugno 1994 al 21 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop, con sede in Galliate (Novara) e unità di Cuneo per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 104 unità, di cui 3 part-time da 30 a 24 ore medie settimanali e 3 part-time da 24 a 19 ore medie settimanali su un organico complessivo di 1986 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dall'11 aprile 1994 al 2 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.E.S. meccanica per l'elettronica e servomeccanismi, con sede in Roma e unità di Roma per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 70 unità, su un organico complessivo di 156 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.E.S. Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C*), del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

95A5457

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali dell'8 settembre 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 settembre 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 dicembre 1995 è di L. 97,60, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 15 marzo 1996 è di L. 95,27 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 settembre 1996 è di L. 90,55, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A5535

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Serracapriola

La giunta della regione Puglia con atto n. 3294 del 25 luglio 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato per i motivi espressi dall'assessore all'urbanistica nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale per insediamenti produttivi del comune di Serracapriola (Foggia).

95A5482

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università di Ancona sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore disciplinare: P02E - Economia degli intermediari finanziari - disciplina: economia degli intermediari finanziari - corso di laurea in economia politica.

Le discipline di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5510

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia maxillofacciale - settore scientifico-disciplinare: F13C.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5507

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1993 di assegnazione di posti su piano triennale 1991-93, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: Q05A «Sociologia generale» (sede di Forlì).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà di scienze politiche entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di scienze politiche, è tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze del corso di laurea in scienze politiche e delle sue strutture scientifiche, nella sede di Forlì, e ad impegnarsi ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'ateneo.

95A5502

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia e commercio:

settore scientifico-disciplinare: P02E - Economia degli intermediari finanziari, per la disciplina «tecnica bancaria».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993 si potrà procedere al trasferimento, del docente chiamato, solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

95A5509

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Parma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economica:

disciplina: Economia applicata - settore P01B;

disciplina: Economia del lavoro - settore P01B;

disciplina: Economia politica - settore P01A.

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, la facoltà potrà attivare la procedura di chiamata del docente, soltanto dopo avere accertato la disponibilità di apposita copertura finanziaria, da deliberarsi da parte del consiglio di amministrazione, compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

95A5501

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Perugia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: H14A - Tecnica a pianificazione urganistica - disciplina «pianificazione territoriale».

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, in carta legale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5505

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

storia dell'architettura moderna (settore s.d. H12X);

storia del disegno, dell'incisione e della grafica (settore s.d. L25B);

paleografia latina (settore s.d. M12B).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5506

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore M07D - Estetica, disciplina «estetica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A5508

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 1995». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 25 agosto 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato a pag. 30, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al sesto rigo, dove è scritto: «... quello dei buoni a *trecentosessantacinque* giorni con scadenza 14 agosto 1996 ...», leggasi: «... quello dei buoni a *trecentosessantasei* giorni con scadenza 14 agosto 1996 ...».

95A5540

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 2 3 0 9 5 *

L. 1.300